



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA



Comune di Pasturana

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO

IMPOSTA COMUNALE

SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

INDICE

Capo I - Norme Generali

- Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento.
Articolo 2 - Terreni considerati non fabbricabili.
Articolo 3 - Abitazione principale.
Articolo 4 - Aree divenute inedificabili.
Articolo 5 - Valore aree fabbricabili.
Articolo 6 - Versamenti, rimborsi e compensazioni d'imposta.
Articolo 7 - Dichiarazioni e Comunicazioni di variazione.

Capo II - Compenso Incentivante al personale addetto

- Articolo 8 - Compenso incentivante al personale addetto.
Articolo 9 - Utilizzazione del fondo.

Capo III - Sanzioni – Autotutela – Accertamento con adesione - Ravvedimento

- Articolo 10 - Sanzioni ed interessi.
Articolo 11 - Ritardati od omessi versamenti.
Articolo 12 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
Articolo 13 - Esercizio dell'autotutela.
Articolo 14 - Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato.
Articolo 15 - Accertamento con adesione.
Articolo 16 - Ravvedimento.

Capo IV – Statuto dei diritti del contribuente

- Articolo 17 - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente.
Articolo 18 - Informazione del contribuente.
Articolo 19 - Conoscenza degli atti e semplificazione.
Articolo 20 - Chiarezza e motivazione degli atti.
Articolo 21 - Tutela dell'integrità patrimoniale.
Articolo 22 - Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori del contribuente.
Articolo 23 – Interpello del contribuente.

Capo V - Norme finali

- Articolo 24 - Norme abrogate.
Articolo 25 - Pubblicità del regolamento e degli atti.
Articolo 26 - Entrata in vigore del regolamento.
Articolo 27 - Casi non previsti dal presente regolamento.
Articolo 28 - Rinvio dinamico.

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente Regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni con il combinato disposto degli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449.

Articolo 2

Terreni considerati non fabbricabili

(Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, come definiti dai commi seguenti.
2. A decorrere dal 01.01.1998, ai fini di cui al precedente comma, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9.1.1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
3. In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 2 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente.
4. Le condizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti/imprenditori agricoli ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, capo III – sezione V;

Articolo 3

Abitazione principale

(Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera e)

1. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 8, comma 3, ultimo periodo, del Decreto Legislativo 504/92, sono di seguito individuate le categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio sociale cui applicare le riduzioni e detrazioni di imposta:
 - per le famiglie al cui interno sia presente un portatore di handicap con invalidità al 100% e accertata da certificazione rilasciata dal competente ufficio dell'A.S.L.;
 - per le famiglie al cui interno sia presente un invalido al 100% con invalidità accertata da certificazione rilasciata dal competente ufficio dell'A.S.L.;
 - per i disoccupati con reddito ISEE (*situazione economica rilevante per l'ammissione a prestazioni sociali agevolate erogabili in osservanza del D.Lgs. 31.03.1998, n.109 come modificato dal D.Lgs. 03.05.2000, n.130*) inferiore ad € 3.000,00;La misura delle riduzioni e detrazioni dell'imposta viene stabilita annualmente in sede di deliberazione di aliquote e detrazioni d'imposta nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle vigenti norme in materia.
2. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado.
3. Al fine del riconoscimento delle agevolazioni di cui ai punti 1 e 2 dovrà essere presentata dichiarazione di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento.

Articolo 4
Aree divenute inedificabili

(Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)

1. Le imposte pagate per le aree divenute in edificabili a seguito di approvazione di varianti agli strumenti urbanistici dovranno essere rimborsate.
2. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato da produrre entro tre anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.
3. Detto rimborso dovrà avvenire in unica soluzione. Non sono consentite compensazioni.

Articolo 5
Valore aree fabbricabili

(Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)

1. Per ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso in materia di ICI, vengono individuati, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, come previsto dall'art. 59, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 446/1997, i valori delle aree fabbricabili, per zone omogenee; tali valori sono di seguito quantificati:

Descrizione tipologia e caratteristiche aree fabbricabili	Zona (P.R.G.C.)	Valore di stima per metro quadrato
Aree residenziali esistenti e di completamento	RB1-RB2-RB5	€ 50,00
Aree residenziali esistenti e di completamento	RB3-RB4	€ 55,00
Aree residenziali esistenti e di completamento	RB6	€ 25,00
Aree residenziali esistenti e di completamento	Altre RB	€ 25,00
Aree residenziali e di completamento	RC9-RC10-RC11-RC12	€ 55,00
Aree residenziali e di completamento	RC1-RC2-RC4-RC8-RC14-RC15	€ 50,00
Aree residenziali e di completamento	RC16-RC17	€ 35,00
Aree residenziali e di completamento	RC5	€ 25,00
Aree residenziali e di completamento	Altre RC	€ 25,00
Aree residenziali di espansione	RE2-RE3-RE4	€ 55,00
Aree residenziali di espansione	RE1	€ 50,00
Aree miste residenziali-commerciali di nuovo impianto	MC	€ 50,00
Aree per attrezzature sportive private	VSP2	€ 7,75

2. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.
3. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato ai sensi dei commi 1 e 2.

Articolo 6

Versamenti, rimborsi e compensazioni d'imposta

(Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri, a condizione che tale modalità di versamento venga comunicata entro il 31.12 dell'anno di imposta relativo su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'ufficio comunale tributi (Allegato "A" al presente Regolamento).
2. I versamenti e i rimborsi d'imposta non devono essere eseguiti per importi su base annuale di modesto ammontare individuato in € 5,00 (cinque).
3. I contribuenti che vantano un credito di carattere tributario verso il Comune di Pasturana possono compensare il loro credito con le somme dovute a titolo di ICI al medesimo Comune previa presentazione, entro la data di scadenza del versamento, di comunicazione in forma libera debitamente motivata, sottoscritta e corredata della documentazione necessaria a consentire la verifica dell'effettivo diritto di credito.

Articolo 7

Dichiarazioni e Comunicazioni di variazione

1. L'art. 37, comma 53, della Legge 04.08.2006, n. 248, così come modificato dall'art. 1, comma 174, della Legge 27.12.2006, n. 296, recita:
“A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.”
2. Per i casi previsti dalla norma riportata al comma 1 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni e per beneficiare delle agevolazioni introdotte con il presente Regolamento i contribuenti devono presentare, entro i termini di legge, la dichiarazione ICI di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

CAPO II

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Articolo 8

Compenso incentivante al personale addetto

(Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), Del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 2% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili sulla base delle risultanze dell'ultimo conto consuntivo approvato, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

Articolo 9

Utilizzazione del fondo

1. Le somme di cui al precedente articolo 9, saranno inserite nel Bilancio di previsione del Comune nel rispetto delle seguenti percentuali:
 - a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi nella misura del 60%;
 - b) per l'attribuzione dei compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura del 40%.
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione da adottarsi entro il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione, può, per motivate esigenze relative all'anno di riferimento, variare le percentuali di ripartizione di cui al punto 1.

CAPO III

SANZIONI – AUTOTUTELA – ACCERTAMENTO CON ADESIONE - RAVVEDIMENTO

Articolo 10 **Sanzioni ed interessi**

(Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, artt. 11-14 – Legge 27.12.2006, n. 296, art. 1, comma 165)

1. Nelle ipotesi in cui siano rilevate violazioni all'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, saranno applicate le sanzioni ed i procedimenti descritti nei decreti legislativi 471, 472 e 473 del 1997.
2. Per i rapporti pendenti riguardanti gli anni d'imposta in cui era previsto il regime della "comunicazione" di cui alla abrogata lettera l), comma 1, art. 59 D.Lgs 446/1997 si applica, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 472/1997, il principio del favor rei (legge più favorevole).
3. Per l'omessa comunicazione delle notizie di cui all'art. 11, comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, si applica una sanzione di Euro 103,29 (centotrevirgolaventinove).
4. Sull'ammontare d'imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e s.m.i., si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
5. Alle sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi 3, e 4 non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista negli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. 472/1997, né quella prevista dall'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 473/1997.
6. Sull'ammontare d'imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e s.m.i., si applicano, altresì, gli interessi moratori, da calcolarsi con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, nella misura del tasso di interesse legale aumentato di tre punti.
7. Gli interessi nella stessa misura stabilita nel precedente comma 6 spettano sulle somme versate e non dovute dal contribuente, rilevate d'ufficio o su istanza, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 11 **Ritardati od omessi versamenti**

(Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta dovuta, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente. Entro 60 giorni dalla contestazione o presa conoscenza del fatto, dovrà essere regolarizzata la posizione debitoria con versamento all'ufficio o concessionario competente.

Articolo 12 **Procedimento di irrogazione delle sanzioni**

(Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 472, art. 16 e 17)

1. Le sanzioni amministrative tributarie sono contestate e irrogate dal responsabile del tributo con gli atti tipici previsti dagli artt. 161 e 162 della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i.
2. Se non addiventano a definizione agevolata, il trasgressore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 472/97, possono, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18, del Decreto Legislativo n. 472/1997.

Articolo 13
Esercizio dell'autotutela

1. Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile ICI, annullare, con atto motivato, gli atti, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
6. Nel caso di grave inerzia del funzionario competente, alla Giunta Comunale è attribuito il potere sostitutivo.
7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Articolo 14
Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.
2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
3. Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.
4. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria ed al Concessionario della riscossione, se trattasi di cartella esattoriale.

Articolo 15
Accertamento con adesione

1. Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione per gli atti di liquidazione e neppure quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria sia determinata sulla base di una quantificazione oggettiva.

Articolo 16
Ravvedimento

(Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 472, art. 13)

1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione delle omissioni avviene entro un anno dal termine prescritto per la dichiarazione di cui al precedente articolo 7, comma 2;
 - c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione di cui al precedente articolo 7, comma 2, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

CAPO IV

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Articolo 17

Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente

1. Gli atti e i comportamenti in tema di Imposta Comunale sugli Immobili devono essere adeguati ai principi dettati dalla Legge n. 212/2000 e s.m.i. concernente “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente.
2. I provvedimenti tributari in materia di ICI devono menzionare l’oggetto nel titolo; la rubrica della partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l’oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico alle quali si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia di ICI debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
5. I provvedimenti tributari del Comune in materia di ICI non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Articolo 18

Informazione del contribuente

1. Gli organi del Comune, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie in materia di ICI, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

Articolo 19

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L’ufficio ICI del Comune deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvede comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in suo possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il funzionario responsabile ICI deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.
3. L’ufficio ICI assume iniziative volte ad assicurare che tutti gli adempimenti richiesti ai contribuenti siano assolvibili anche in mancanza di specifiche conoscenza in materia tributaria e nelle forme più agevoli e meno costose.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell’art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Articolo 20

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del funzionario responsabile ICI sono, come previsto dalle vigenti norme in materia di procedimento amministrativo, debitamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama o riportato per estratto nei tratti essenziali.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
 - d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Articolo 21

Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria in materia di ICI può essere estinta anche per compensazione e l'accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario.
2. Il comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.
3. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni previste dall'articolo 8, comma 8 della legge 212 del 27 luglio 2000 che di seguito si riporta:

“Fermo restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2 della Legge 23.08.1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione obbligatoria tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno di imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto.”

Articolo 22

Tutela dell'affidamento e delle buona fede - Errori del contribuente

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Articolo 23

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile ICI, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di ICI, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con

- l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
 4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.
 5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

CAPO V NORME FINALI

Articolo 24 Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 25 Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento:
 - sarà tenuta a disposizione dei contribuenti presso l'ufficio tributi perché ne possano prendere visione in qualsiasi momento;
 - sarà pubblicato in forma integrale sul sito INTERNET del Comune www.comune.pasturana.al.it
 - sarà trasmesso all'IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) per la pubblicazione nella Banca dati Regolamenti www.ancinc.it

Articolo 26 Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio duemilaotto; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 27 Casi non previsti dal presente Regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le Leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Articolo 28 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA



Comune di Pasturana

Al **COMUNE DI PASTURANA**
Ufficio Tributi

Il/La sottoscritto/a _____ C.F. _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____
contitolare per la quota del _____ % con i sigg. (indicare: Cognome e nome, Codice Fiscale, Data e Luogo di
nascita, indirizzo di residenza, percentuale di contitolarità) _____

dell'unità immobiliare sita nel Comune di Pasturana e censita al N.C.T. / N.C.E.U. al Foglio _____ Mappale _____
Subalterno _____ Categoria Catastale _____ Classe _____ Partita _____ Rendita _____

COMUNICA

di avere eseguito i versamenti per l'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno _____ in nome e per conto di
tutti i contitolari sopra riportati.

Lì, _____

IN FEDE
